



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE**

\* \* \* \* \*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Data 22/6/2011**

**N. 169**

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO FINALIZZATO ALLA STIPULA  
CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE  
DI CHIAVARI PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI  
PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.LGS.  
28/8/2000 E 274 DEL D.M. 26/3/2001.**

L'anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 9.25 nel palazzo Municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la Giunta Comunale composta da:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1) DE MARCHI Roberto        | - Sindaco           |
| 2) FUSTINONI Alberto        | - Vice Sindaco      |
| 3) TUSEO Maurizio           | - Assessore         |
| 4) BERNARDIN Andrea         | - Assessore Esterno |
| 5) CORRADO Giovanni Michele | - Assessore Esterno |
| 6) FRACCHIA Mario           | - Assessore Esterno |
| 7) RAGGI Giovanni Battista  | - Assessore Esterno |

Risultano assenti i componenti di cui ai numeri: = = = = =

Presiede il Sindaco **Roberto DE MARCHI**;

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Marco MORDACCI**.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Su relazione dell'Assessore **Maurizio TUSEO**;

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000, in calce trascritti;

Dopo esame e discussione;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

**DELIBERA**

l'approvazione dell'allegata proposta.

Successivamente, considerata l'urgenza, con separata votazione, la presente delibera, viene dichiarata immediatamente eseguibile.




**COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)**

**SETTORE AREA DI LINEA 5 - Servizi Integrati alla Persona**  
**SERVIZIO Ambito Territoriale - Interventi Sociali per anziani disabili adulti minori**


**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 225 del 21/06/2011**

**OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO FINALIZZATO ALLA STIPULA CONVENZIONE  
CON IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CHIAVARI PER LO  
SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI  
ARTT. 54 D.LGS. 28/8/2000 N. 274 DEL D.M. 26/3/2001**

Il Responsabile del Servizio

  
.....

Il Sindaco/Assessore proponente

  
.....

---

Approvata con delibera N° 169 del 22/6/2011

Immediatamente eseguibile :  SI

NO

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota prot. n. 15915 del 12/05/2011 il Tribunale Civile e Penale di Chiavari sottoponeva all'attenzione della Civica Amministrazione la bozza di convenzione allegata con la quale si propone alle amministrazioni oggetto dell'invito a rendere disponibili, con le modalità appresso indicate, opportunità di impiego in lavori di pubblica utilità;

PRESO ATTO che nella fattispecie i lavori di pubblica utilità sono utilizzati quale misura sostitutiva all'arresto nel caso di violazione dell'art. VIII bis del codice della strada;

CONSIDERATO che, come meglio precisato nelle premesse della convenzione, la misura del lavoro di pubblica utilità costituisce un elemento di punizione per il reo ben compensato dallo svolgimento di un'attività risocializzante dell'utilità che ne ricava, in quanto usufruisce di un trattamento di particolare favore (estinzione del reato – dimezzamento del periodo di sospensione della patente);

RILEVATO che il lavoro di pubblica utilità ha tempi di svolgimento assai brevi, 6 ore settimanali, ma potrebbe costituire un utile incentivo alla risocializzazione del soggetto garantendo la prosecuzione delle normali attività di vita;

PRESO ATTO che trattasi di attività non retribuita in alcun modo da parte del Comune per la quale sono garantiti solo RCT ed INAIL (che sono garantiti dall'Ente ospitante);

DATO ATTO che, nel caso del Comune di S. Margherita Ligure, gli eventuali lavoratori sono ricompresi nella polizza RCT vigente e, per quanto riguarda l'inserimento INAIL, trovano collocazione nell'ambito della posizione FSE già aperta per attività di socializzazione;

PRESO ATTO pertanto che l'approvazione della convenzione non comporta l'assunzione di oneri diretti da parte della stessa civica amministrazione;

CONSIDERATO che possono essere individuate quali aree presso le quali impegnare le persone inserite nei progetti;

Area IV manutenzione del verde e spezzamento strade

Area V servizio anziani e centro diurno

RILEVATO che la presa in carico ed il colloquio, previsti dall'art. 4, saranno effettuati da un'assistente sociale dell'Area V cui competerà il rilascio dell'attestato di svolgimento del servizio;

RITENUTO di individuare nell'Area V ed in particolare nel servizio sociale professionale i referenti dell'Autorità Giudiziaria.

## **DELIBERA**

- 1) di approvare la bozza di convenzione inviata dal Tribunale e relativa alla disponibilità dell'Ente ad ospitare un certo numero di condannati ex art. 187 c. VIII bis del codice della strada;
- 2) di prendere atto che dall'assunzione del presente provvedimento non derivano oneri diretti per l'amministrazione;
- 3) di prendere atto che le aree disponibili per l'inserimento dei soggetti sono:
  - Area IV: servizio manutenzione del verde e spezzamento strade
  - Area V: servizio anziani e centro diurno
- 4) di dare mandato al Dirigente dell'Area V per l'assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.


## PARERI

Il Dirigente/Funziionario incaricato di P.O. del AREA DI LINEA 5 - Servizi Integrati alla Persona/ in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 225 in data 21/06/2011 dell'Ambito Territoriale - Interventi Sociali per anziani disabili adulti minori che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO

Alla presente sono uniti n. 2 intercalari e n. 1 allegati per complessive n. 8 facciate utili.

Data 22/6/11

Il Dirigente /Il Funziionario inc. di P.O.




---

Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO

La proposta non assume rilevanza ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile.

Data 22 GIU 2011

Il Dirigente Responsabile





**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CHIAVARI**  
Piazza Mazzini n. 20 - 16043 CHIAVARI

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA  
UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E  
2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.**

**TRA**

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Roberto Pasca, Presidente f.f. del Tribunale di CHIAVARI, giusta delega allegata

**E**

l'Ente: ....., nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ..... - ..... si conviene e si stipula quanto segue:

**PREMESSO**

**che** la Legge 29/07/2010, n. 210, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha introdotto tra le modifiche al codice della strada la sanzione del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena dell'arresto – per la guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0.80 g/l (nuovo comma 9 bis art. 186), e dell'ammenda – per la guida in stato di alterazione dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (nuovo comma 8 bis art. 187);

**che** tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto: - porta un'immediata utilità alla collettività; - dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società; - è conveniente per lo stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo);

**che** l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

**che** la norma sui lavori di pubblica utilità ( art. 51 e ss. D.Leg n. 74/2000) prevede che l'attività debba essere svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e

comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale (salvo diversa disponibilità del condannato) e comunque non oltre otto ore giornaliere con modalità che consentano alla persona sottoposta a tale lavoro di continuare la normale vita lavorativa, di studio, familiare e che l'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, il comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente debba effettuare il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi;

**che** il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

**che** l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

#### **ART. 1**

L'Ente consente che un certo numero di condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa (per ciascuno dei quali di volta in volta, verrà rilasciata apposita dichiarazione di disponibilità da parte dell'Ente), prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa ha ad oggetto le prestazioni

.....  
.....  
.....

#### **ART. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, fermo restando che la prestazione non può superare le sei ore di lavoro settimanale (salvo diversa disponibilità del condannato) e comunque non oltre otto ore giornaliere, con modalità che consentano alla persona sottoposta a tale lavoro di continuare la normale vita lavorativa, di studio e familiare. L'ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza, il comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente effettuerà il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi

#### **ART. 3**

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

.....  
.....

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### **ART. 4**

L'Ente si impegna a concordare preventivamente, mediante un colloquio diretto con il condannato, i seguenti elementi che dovranno essere indicati a cura dello stesso nella dichiarazione di "non opposizione" che il condannato (o il suo difensore) indirizzerà al giudice:

A) la fattibilità dell'inserimento del condannato nelle attività dell'Ente, gli orari e le tipologie delle attività non retribuite che lo stesso dovrà svolgere; i nomi delle persone che saranno incaricate di verificare l'effettivo svolgimento, e le modalità di annotazione di tali controlli, e che dovranno essere sempre disponibili a riferire all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, al Comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente per il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi;

B) il nome del responsabile dell'ente, che alla conclusione delle attività di pubblica utilità sottoscriverà l'attestato di "svolgimento positivo" delle stesse;

Nel corso di tale colloquio saranno anche concordati e specificamente indicati eventuali rimborsi, diretti e anticipati, di oneri di organizzazione sostenuti dall'ente e non singolarmente documentabili (materiali didattici, rimborso delle spese dei *tutor*, quota di spese di manutenzione dei locali o degli autoveicoli ecc.), la comunicazione del programma di attività, e gli eventuali costi specifici e documentabili (es. biglietti di viaggio, quaderno personale delle attività, premi assicurativi) che il giudice potrà porre a carico del condannato;

L'Ente si impegna a comunicare senza ritardo alla Cancelleria del giudice che ha pronunciato la condanna ogni variazione degli elementi sopra indicati, e ogni violazione del programma di attività concordato.

#### **ART. 5**

L'attività non retribuita sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna in ordine al tipo e alla durata della stessa, secondo il programma specifico concordato.

Durante lo svolgimento dell'attività di p.u., l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei condannati, i loro diritti fondamentali e la loro dignità. Si impegna altresì a fare in modo che i condannati fruiscano di misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per gli altri appartenenti all'ente.

#### **ART. 6**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **ART. 7**

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria e posta a carico dell'Ente, o dello stesso condannato qualora se ne dichiari disponibile, l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.



**ART. 8**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**ART. 9**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

**ART. 10**

La presente convenzione avrà la durata di ANNI ..... a decorrere dalla sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Chiavari, li

Il Legale Rappresentante pro-tempore  
del .....

Il Presidente del Tribunale ff  
(Dott. Roberto Pasca)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE




### Certificato di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'albo pretorio in data **23 GIU. 2011**  
e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs.267/2000;
- E' stata comunicata con lettera in data **23 GIU. 2011**  
ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000.

Li, **23 GIU. 2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE



---

Divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno dalla  
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

---